

Codice A1906A

D.D. 10 agosto 2020, n. 243

**L.r. 23/16 - Autorizzazione al "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali". Esercente Società Palissandro Marmi S.r.l.**



**ATTO DD 243/A1906A/2020**

**DEL 10/08/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**  
**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** L.r. 23/16 – Autorizzazione al “Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali”. Esercente Società Palissandro Marmi S.r.l.

Vista l’istanza ai sensi dell’art. 34 l.r. 23/2016 tendente a ottenere l’autorizzazione per il “Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali” presentata con nota prot. n. 84770 del 18 settembre 2019, dalla società Palissandro Marmi S.r.l. con sede legale in Piazza A. Diaz n. 1, cap. 20123 Milano (MI), Codice Fiscale/P. IVA 05847680484.

Preso atto che:

con Delibera di Giunta Comunale di Domodossola n. 106 del 29/08/2019 l’Amministrazione ha definito di interesse pubblico l’iniziativa avanzata dalla società Palissandro Marmi S.r.l. volta al recupero ed alla valorizzazione del sito ex Cava al Calvario sita sul territorio comunale;

successivamente in data 18 settembre 2019 la società Palissandro Marmi S.r.l. ha presentato istanza a Regione Piemonte di autorizzazione al “Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario a fini turistici, ricreativi e culturali” ai sensi dell’art. 34 della l.r. 23/2016, comprensivo della documentazione di variante urbanistica, di modifica del Piano di Classificazione acustica e di bozza di Convenzione sul riuso finale del sito;

la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/10/2019 oltre ad aver evidenziato alcune criticità e alcune carenze che rendevano necessaria documentazione integrativa, ha stabilito che il procedimento autorizzativo comporta l’automatica variante al PRGC vigente configurandosi una variante urbanistica ex comma 15bis dell’art. 17bis della l.r. 56/77 e la modifica del Piano di Classificazione acustica vigente ai sensi dell’art. 7 comma 6bis della l.r. 52/2000;

la Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere con nota prot. 00112152 del 02/12/2019 ha richiesto integrazioni progettuali e trasmesso i pareri pervenuti successivamente alla prima seduta di Conferenza di Servizi del 17/10/2019;

nel frattempo il Comune di Domodossola, onde garantire i momenti partecipativi del pubblico ha pubblicato, per conto dell'Amministrazione procedente, la documentazione di progetto comprensiva della documentazione di variante urbanistica ed acustica, sul sito del Comune di Domodossola dal 14/01/2020 al 13/02/2020;

la Commissione urbanistica consiliare nella seduta del 13/02/2020 ha valutato la documentazione di progetto comprensiva della documentazione di variante urbanistica ed acustica nonché lo schema di Convenzione;

il Consiglio Comunale di Domodossola con Deliberazione del n. 6 del 26/02/2020, ha approvato la variante urbanistica art. 17bis c. 15bis della l.r. 56/77 e lo schema di Convenzione relativamente al "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario a fini turistici, ricreativi e culturali", art. 34 della l.r. 23/2016.

Valutato che:

con nota prot. 00120002 del 19/12/2019, la società Palissandro Marmi S.r.l. ha presentato le integrazioni ai sensi della l.r. 23/2016 art. 34 richieste con nota prot. 00112152 del 02/12/2019;

in relazione all'emergenza COVID-2019, in attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 22/02/2020 e dell'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte del 23/02/2020, la seconda seduta di C.d.S. è stata convocata con nota prot. 00002869 del 10/03/2020 in modalità asincrona;

la società Palissandro Marmi S.r.l., nell'ambito del procedimento, con note ns. prot. 1440, del 15/05/2020; ns. prot. 5302 del 19/05/2020; e ns. prot. 6698 del 18/06/2020 ha presentato ulteriori chiarimenti e contributi progettuali;

con nota della Città di Domodossola - Area Pianificazione Territoriale – Ambiente Attività Produttive – Entrate Tributarie del 12/03/2020 comprensiva del Verbale della Commissione Locale per il Paesaggio del 10/03/2020, ns. prot. 3003 del 12/03/2020, è stata fornita l'Attestazione di conformità degli elaborati Variante urbanistica e Modifica al PCA con quanto deliberato dalla D.C.C. 6 del 26-2-2020 recante progetto di "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario a fini turistici, ricreativi e culturali", art. 34 della l.r. 23/2016. pronuncia sulla fattibilità della variante urbanistica art. 17bis c. 15bis della l.r. 56/77 e approvazione schema di convenzione”;

con nota prot. 8318 del 03/08/2020 si è trasmesso il verbale conclusivo della 2a seduta di Conferenza di Servizi e del procedimento di cui all'oggetto con in allegato i pareri pervenuti;

Preso atto che:

la società Palissandro Marmi S.r.l. è proprietaria dei terreni della ex cava posta ai piedi del Sacro Monte Calvario, nel Comune di Domodossola, e l'area, da anni dismessa, si presenta in uno stato di abbandono a causa dei vuoti di cava, residuali della passata coltivazione, e della crescita di vegetazione infestante e pioniera di scarso pregio;

l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale dell'area di cava, garantisce la riqualificazione dell'area mediante il ritombamento del profondo vuoto di cava in modo da

eliminare la depressione esistente, la messa in sicurezza dell'area, il recupero morfologico ed ambientale, nonché la fruizione turistica, ricreativa e culturale;

a seguito di sopralluogo al sito espletato durante la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/10/2019 è emerso che lo stato dei luoghi è corrispondente allo stato di degrado e di pericolosità descritto nel progetto allegato all'istanza di "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali" presentata con nota prot. n. 84770 del 18 settembre 2019, dalla società Palissandro Marmi S.r.l.

Considerato che:

Il complesso dei pareri espressi dai partecipanti all'atto è risultato positivo ad eccezione del contributo di Arpa, Ente che coadiuva le autorità competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie, il supporto tecnico-scientifico, mediante la formulazione di pareri e valutazioni tecniche come previsto dall'art. 4, c. 1 lett b) della l.r. n. 18 del 26 settembre 2016, la quale ha evidenziato alcune problematiche tenute in debito conto dal RUP, che con le prescrizioni impartite sono riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente atto;

Da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza di "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali", avviene a seguito della:

- Delibera di Giunta Comunale di Domodossola n. 106 del 29/08/2019 con la quale l'Amministrazione ha definito di interesse pubblico l'iniziativa avanzata dalla società Palissandro Marmi S.r.l. volta al recupero ed alla valorizzazione del sito ex Cava al Calvario sita sul territorio comunale;
- variante urbanistica ex art. 17bis c. 15bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e della modifica al Piano di Classificazione Acustica vigente che sono state sottoposte al Consiglio Comunale. Con D.C.C. n. 6 del 26/02/2020, il Consiglio Comunale si è pronunciato favorevolmente sulla fattibilità della variante urbanistica, nonché sull'adeguamento del Piano di Classificazione acustica conseguente;
- schema di convenzione, allegato alla delibera di C.C. N. 6 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dello schema di convenzione e nello specifico i rapporti, le attività, le caratteristiche progettuali e la previsione della cessione gratuita dell'area sistemata al favore del Comune di Domodossola;
- verbale della Commissione Locale per il Paesaggio n. 3/2020 della seduta del 10/03/2020, ns. prot. 3003 del 12/03/2020, che prendendo atto dell'interesse dell'Amministrazione Comunale nell'addivenire ad una riqualificazione di un sito dismesso ed in stato di abbandono ormai da un lungo periodo, esprime parere favorevole alla proposta di "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario a fini turistici, ricreativi e culturali", valutando positivamente il recupero morfologico dei vuoti di cava esistenti, rimandando la valutazione della sistemazione definitiva a verde pubblico al successivo intervento da parte del Comune;
- relazione tecnico illustrativa della Città di Domodossola Sportello Unico Edilizia ex art. 146 comma 7) del D.Lgs. 42/04 per il Procedimento n. 74/2019 "Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario art. 146 - Conferenza dei servizi – l.r. 23/2016 art. 34" del 12/03/2020, ns. prot. 3003 del 12/03/2020, riferita ai seguenti vincoli paesistico-ambientali:
  - - il sito ricade in parte nell'area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 01/08/1985: zona in località Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno, Bognanco (numero rif. regionale B057), Beni paesaggistici individuati ai sensi dell' art. 136 c. 1 lett. c) e d) del Dlgs 42/2004 e s.m.i. come individuata alle pagine 616 e 617 del Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte e nella tavola P2 del PPR;

- il sito ricade in parte nel Beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g) del Dlgs 42/2004 e smi, territori coperti da foreste e da boschi.
- parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del 24/07/2020 prot. 8001 che, considerato che dalla documentazione trasmessa si evince che gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza, recupero e riqualificazione di un'area di cava attualmente in abbandono e degradata e che le opere non risultano visibili dall'area tutelata del Sacro Monte Calvario e che le operazioni di recupero ambientale saranno realizzate in corso d'opera con contestuale inerbimento delle aree oggetto di rimodellamento al fine di mitigarne gli effetti sul contesto paesaggistico, impartisce condizioni vincolanti di cui all'Allegato A;
- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 19 comma 5 e 7 della l.r. 23/2016;
- presentazione da parte del proponente di idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza ai sensi della l.r. 23/2016, con rogito repertorio n. 5004 raccolta n. 2857 stipulato in data 26/10/2016;
- parere favorevole della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico del 05/03/2020 prot. 2657 di conferma del parere di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex l.r. 09/08/1989 n. 45, ns. prot. 95212 del 16/10/2019, nel quale si segnalava che l'intervento di recupero e valorizzazione della cava dismessa, così come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, non interferirà negativamente con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione progettuale presentata e delle prescrizioni tecniche impartite, di cui all'Allegato A, riformulate in modo di adeguarle alla documentazione integrativa presentata;
- parere favorevole del 04/08/2020 prot. 8373 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania relativo all'esclusivo aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui alla lettera D) della Circolare PGR n. 3/AMB del 31/08/2018 ed ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, per una superficie boscata stimata in circa 10.600 mq, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, in comune di Domodossola (VB), in loc. "ex Cava Calvario", rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le prescrizioni impartite di cui all'Allegato A;
- Determinazione n. 880 del 06/08/2020 della Provincia del Verbano Cusio Ossola Servizio Rifiuti e Bonifiche Ufficio AUA - Emissioni - Oli minerali, ns. prot. 8538 del 06/08/2020, con oggetto "DPR 59/2013 e s.m.i. – Istanza per il "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario a fini turistici, ricreativi e culturali" del Comune di Domodossola (VB)" con la quale la società Palissandro Marmi S.r.l. con sede in Piazza Diaz 1, Milano (MI), è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. La suddetta Determinazione n. 880 del 06/08/2020 è conseguente alla Proposta di conclusione del procedimento n. 978 del 06/08/2020.

Considerato inoltre che il progetto stesso:

- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- consiste nel recupero e la valorizzazione di un sito degradato e in condizioni di evidente pericolosità;
- garantisce una fruizione a fini turistici, ricreativi e culturali.

Preso atto infine che:

l'istanza è richiesta per 5 anni per il recupero morfologico ed ambientale e per la valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali, sui

mappali identificati al N.C.T. del Comune di Domodossola Foglio n. 55 mappali n. 79 – 80 – 334 – 337 – 339 – 340 e Foglio n. 41 mappale 405;

l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 34 l.r. 23/2016 tendente a ottenere l'autorizzazione per il "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali" richiesta per un periodo di anni 5, viene rilasciata alle seguenti specifiche condizioni:

- è concessa alla società Palissandro Marmi S.r.l. con sede legale in Piazza A. Diaz n. 1, cap. 20123 Milano (MI), Codice Fiscale/P. IVA 05847680484, l'autorizzazione per il "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali";
- la fidejussione, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 del 5 aprile 2019 da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere, è pari a € 308.000,00 (trecentoottomila euro);
- la polizza fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni dettate nell'allegato A facente parte integrante del presente atto autorizzativo;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale)
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo

- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020
- l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"
- l.r. 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"
- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"
- Circolare n. 4/AMB del 08/11/2016 prot. 27731/A16000 recante in oggetto: "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti automatica variante per espressa previsione di Legge, di cui al comma 15bis dell'art. 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56"
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"
- PTPC 2020-2022 approvato con DGR n. 37 - 1051 del 21/02/2020
- visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza

*determina*

per quanto espresso in premessa:

di concedere alla società Palissandro Marmi S.r.l. con sede legale in Piazza A. Diaz n. 1, cap. 20123 Milano (MI), Codice Fiscale/P. IVA 05847680484, l'autorizzazione per il "Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali" per il periodo di anni 5;

di stabilire che:

il presente provvedimento autorizzativo ha effetto di variante urbanistica e di modifica al Piano di Classificazione acustica in quanto ha assolto i relativi obblighi di pubblicazione ed ha validità ai sensi della l.r. 45/1989, del d.lgs. 42/2004 e del D.P.R. 59/2013;

la società Palissandro Marmi S.r.l., deve presentare, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere, fidejussione pari a € 308.000,00 (trecentoottomilauro);, l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza e successiva all'avvenuta stipula della convenzione tra il Comune di Domodossola e la società Palissandro Marmi S.r.l.;

devono essere rispettate tutte le prescrizioni dettate nell'Allegato A facente parte integrante del presente atto autorizzativo;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Domodossola, alla Provincia di Verbania, per quanto di competenza;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato

## Allegato A

### DISCIPLINARE TECNICO

**Progetto di recupero e valorizzazione del sito ex cava “Al Calvario” del Comune di Domodossola a fini turistici, ricreativi e culturali art. 34 l.r. 23/2016 presentata dalla società Palissandro Marmi S.r.l.  
POS. - G02580**

Esaminata l'istanza ai sensi dell'art. 34 l.r. 23/2016 tendente a ottenere l'autorizzazione per il “Recupero e valorizzazione del sito ex cava Al Calvario del Comune di Domodossola, a fini turistici, ricreativi e culturali” presentata con nota prot. n. 84770 del 18 settembre 2019, dalla società Palissandro Marmi S.r.l. e la relativa documentazione allegata così come integrata, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici:

1. Il proponente deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”;
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di recupero ambientale e valorizzazione del sito di ex cava, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante i lavori di recupero e valorizzazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. occorre prevedere per tutte le lavorazioni che possono potenzialmente generare polveri, sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni alla sorgente;
5. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
6. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
7. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
8. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
9. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 152/06).

Prescrizioni generali:

10. devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 3 (tre) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e

- miniére della Regione Piemonte, una planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
11. nessun lavoro di recupero e valorizzazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali identificati al N.C.T. del Comune di Domodossola Foglio n. 55 mappali n. 79 – 80 – 334 – 337 – 339 – 340 e Foglio n°41 mappale 405;
  12. dovrà essere assicurata durante ed al termine dei lavori la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto;
  13. i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
  14. il riempimento dello scavo dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo, a fini turistici, ricreativi e culturali;
  15. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
    - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
    - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
  16. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

17. il materiale da utilizzarsi per il riempimento dei vuoti di cava deve provenire esclusivamente dalle cave di proprietà della ditta istante ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al progetto approvato con materiale inerte secondo la classificazione di cui al progetto approvato;
18. tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
19. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
20. la scadenza dell'autorizzazione per il recupero morfologico ambientale dell'area di cava, è fissata in 5 anni successivi alla data della Determinazione conclusiva del procedimento;
21. la scopertura del terreno vegetale, se presente, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo le modalità e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
22. il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile di scopertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;

23. il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà avere concentrazioni compatibili con i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, e dovrà provenire esclusivamente dai lavori di coltivazione di cave in esercizio alla società Palissandro Marmi S.r.l. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
24. deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;
25. bisognerà porre particolare attenzione alle attività di cantiere, che possono creare incremento di situazioni ambientali negative legate a rumore, polveri, inquinamento atmosferico, evitando possibili riflessi negativi sullo stato di salute/disagio dei cittadini residenti nell'area interessata;
26. devono essere adottate tutte le necessarie e particolari cautele per la limitazione della formazione e dispersione delle polveri e del gas di scarico dei mezzi di cantiere, nonché di acque reflue all'esterno del cantiere, anche nell'evenienza di situazioni atmosferiche di rilievo;
27. durante tutta la durata delle operazioni di cantiere debbono essere adottate tutte le precauzioni al fine del pieno rispetto dei valori di impatto acustico, in corrispondenza dei recettori sensibili presenti nell'intorno del cantiere stesso, in base al PZA del Comune di Domodossola, considerando anche le relative fasce di cuscinetto introdotte e comunque in termini tali da limitare al massimo le emissioni acustiche per non arrecare disturbo ai cittadini residenti in zona;
28. debbono essere pienamente e costantemente rispettate tutte le condizioni e prescrizioni di altri Enti, Servizi e Organi aventi diritto al fine della tutela e salvaguardia dell'ambiente e dello stato di salute dei cittadini;
29. è necessario, stante la destinazione d'uso vigente e prevista e gli usi passati, che, prima dell'inizio delle operazioni, si proceda preventivamente alle indagini necessarie al fine di escludere la presenza di rifiuti e/o sostanze tossiche in concentrazione superiore alla soglia di contaminazione di cui al D.Lgs. 152/2006
30. nelle operazioni di ritombamento della fossa di cava e di costruzione del rilevato, la stesura dei depositi detritici dovrà avvenire per livelli successivi di spessore limitato, seguita da adeguata compattazione meccanica del materiale deposto. Dovrà essere curata con attenzione la regimazione delle acque meteoriche e, in particolare, evitata la formazione di avvallamenti e contropendenze che possano causare la formazione di ristagni. La massima pendenza finale del materiale di riporto non dovrà mai superare i 30° previsti dagli elaborati progettuali. Il materiale che verrà utilizzato per il rimodellamento morfologico dovrà essere opportunamente controllato ed eventualmente selezionato in modo da garantire il raggiungimento di caratteristiche geotecniche almeno pari a quelle previste in progetto;
31. appena possibile, si dovrà procedere al rinverdimento delle scarpate di neoformazione, previo intasamento dei vuoti fra i blocchi con materiale detritico più fine e stesa di uno stato di materiale terroso, di spessore medio pari a circa 50 cm, lungo le stesse, così come previsto nel progetto di recupero ambientale. Il rinverdimento dovrà essere realizzato con tecniche che consentano un rapido e duraturo attecchimento; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva che dovranno in ogni caso essere garantiti per una durata di almeno 3 anni. Qualora in corso d'opera si riscontrassero, nonostante gli accorgimenti adottati, locali instabilizzazioni delle porzioni corticali delle scarpate o difficoltà nell'attecchimento degli interventi di rivegetazione, dovranno essere previsti interventi di ingegneria naturalistica lungo le scarpate di neoformazione; tali interventi dovranno prevedere la messa in opera di stuoie protettive

- in juta o altro materiale naturale idoneamente picchettate al terreno e la realizzazione di più di file di palizzate in legname debitamente infisse all'interno del materiale di riporto per almeno 3 m di profondità;
32. prima dell'inizio lavori dovrà essere effettuata l'ispezione, da parte di personale specializzato, dei fronti di coltivazione residui, per verificare la presenza di eventuali porzioni instabili di cui dovrà essere previsto il disaggio o la chiodatura a seconda della posizione e della dimensione volumetrica della massa instabile. Al termine dell'ispezione dovrà essere redatta una specifica relazione in merito allo stato delle pareti, ai lavori di disaggio o chiodatura effettuati e indicata una periodicità delle ispezioni successive;
  33. come previsto dall'elaborato integrativo Tav. 8 int. "Stato finale con interventi di riqualificazione", lungo il perimetro dell'area oggetto di intervento ed ai piedi delle scarpate di neoformazione, dovrà essere prevista la realizzazione di canalette rivestite di tessuto non tessuto, interrotte da pozzetti rompitratta, per la regimazione delle acque ed il convogliamento delle stesse nella roggia esistente presente a Nord-Est dell'area in oggetto e da questa nel rio Bacenetto;
  34. tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere convogliate nella roggia esistente presente a Nord-Est dell'area in oggetto, nella fascia pianeggiante di fondovalle, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;

La società istante dove possibile è tenuta a considerare delle alternative di percorso esterne a nuclei e centri abitati ed a limitare al massimo i transiti/giorno, da svolgersi tutti in orario diurno, in modo da garantire la fine del traffico del materiale da deponia da/per l'area dell'ex cava Calvario, nell'ambito temporale, non estendibile oltre, dei 5 anni previsti per la sua attuazione;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
2. l'ultimo strato di riporto sul materiale di riempimento deve essere uno strato di 50 cm di terreno agrario;
3. il recupero ambientale e la valorizzazione del sito dovranno essere realizzati in conformità alla Convenzione stipulata con il Comune di Domodossola, le specie erbacee da impiegare per il recupero dovranno essere quelle previste in progetto e riportate nella Tavola "Planimetria di recupero ambientale";
4. considerati i caratteri paesaggistici e storico-culturali del contesto oggetto di intervento e considerato che il sito ha riacquisito nel tempo un aspetto di naturalità caratterizzato dall'insediamento di specie pioniere e dall'invecchiamento naturale del fronte roccioso, è richiesto di prevedere ulteriori piantumazioni nell'area, prestando particolare attenzione alla ricostruzione del sistema vegetale in continuità con le componenti naturali caratterizzanti il sistema paesaggistico locale; il riporto di terreno vegetale previsto in progetto dovrà essere pertanto adeguato alla messa a dimora di essenze arboree e arbustive; vedasi a tal fine la successiva prescrizione n. 6;
5. sia dato puntuale adempimento alle operazioni di recupero ambientale previste, da eseguirsi in corso d'opera contestualmente alle operazioni di deponia del materiale, al fine di evitare effetti negativi e snaturanti per i valori del contesto paesaggistico; i lavori di recupero e rinaturalizzazione del sito dovranno essere terminati entro il termine massimo dei 5 anni previsti indipendentemente dalla disponibilità di materiale di riempimento;

6. la società istante entro 1 anno dal rilascio dell'atto autorizzativo è tenuta a presentare un aggiornamento degli elaborati progettuali di recupero ambientale con particolare riferimento alle prescrizioni n. 4 e 5 da trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, alla Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere ed al Comune di Domodossola, in particolare dovrà essere aggiornata la Tav – 8 int – Stato finale con interventi di riqualificazione febbraio 2020;
7. la predisposizione della rete di sottoservizi rappresentata nello stato finale della tav. 8int del febbraio 2020 sia integrata fino a raggiungere punto di (linea elettrica e approvvigionamento idrico) consegna dei sottoservizi medesimi, secondo le indicazioni fornite dell'ente gestore. Conseguentemente è necessario che l'elaborato grafico tav. 8int del febbraio 2020 sia rappresentativo del reale punto di consegna dei sottoservizi rispetto alle reti esistenti con conseguente adeguamento delle previsioni di spesa riportate nel computo estimativo;
8. entro il mese di dicembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
9. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di abbancamento;
10. qualora sia accertata la mancata o insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
11. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
12. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere gli scavi;
13. per il recupero ambientale, la ricostituzione della copertura boschiva e il ripristino vegetativo dovrà essere utilizzato postime forestale garantito e certificato ai sensi delle normative vigenti utilizzando specie autoctone, con sesto di impianto e densità atte a garantire la ricostituzione di un bosco e di fasce boscate naturaliformi;
14. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti, le sostituzioni delle fallanze e le irrigazioni di soccorso per i 3 anni successivi all'impianto;
15. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere;
16. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
17. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
18. Almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori dovrà essere effettuato il pagamento degli oneri, pari a euro 6.956,25 (ricalcolati sulla base dello shape file fornito dal tecnico agronomo del richiedente) della compensazione forestale e dovrà essere inviata la relativa autocertificazione allo scrivente Settore;
19. la società istante entro il 31 dicembre 2020 è tenuta a presentare un unico documento contenente gli elaborati progettuali aggiornati relativi alla Relazione tecnica del

- 17/10/2019, del 30/12/2019 int. e del 19/02/2020 int., da trasmettere alla Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere ed al Comune di Domodossola;
20. nel caso in cui fosse prevista la realizzazione di una nuova illuminazione pubblica, dovrà essere acquisita l'autorizzazione in capo all'Ente competente;
  21. si raccomanda il mantenimento delle ottimali condizioni idrauliche della roggia con costanti ispezioni;
  22. la società istante è tenuta ad effettuare periodicamente delle misurazioni acustiche presso i ricettori che si trovano a Sud Est del sito (RI2, p.25) e trasmettere i risultati a Regione Piemonte e ARPA;
  23. sia attuato il piano di gestione e rimozione delle essenze alloctone invasive proposto nella Relazione di recupero ambientale, tenendo conto delle disposizioni in materia della Regione Piemonte emanate con DD.GG.RR. 46-5100 del 18/12/2012, 23-2975 del 29/02/2016 e 33-5174 del 12/06/2017 recanti approvazione ed aggiornamento degli elenchi delle specie esotiche vegetali ed informazione e sensibilizzazione in merito. Si tenga conto in particolare delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", approvate con D.G.R. 33-5174 del 12/06/2017. Si chiede inoltre di prevedere la messa a dimora di arbusti con funzione trofica per l'avifauna (rosa canina e biancospino);
  24. nelle aree a verde le essenze arboree di faggio siano impiantate con circonferenza del tronco a 1.00 mt da terra di 25/30 cm e altezza 5.00 m;
  25. la larghezza dei sentieri di accesso non sia inferiore a m. 2,00, così da consentire l'accesso ai mezzi per la manutenzione;
  26. la predisposizione dell'impianto di illuminazione raggiunga le aree rappresentate nello stato finale della Tav. 8 int. con le lettere A e B;
  27. durante l'esecuzione dei lavori siano adottati i necessari accorgimenti per garantire la qualità delle acque del Rio Bacenetto attraverso la realizzazione di un impianto di depurazione provvisorio come rappresentato nella relazione integrativa del 19/02/2020;
  28. Ai sensi del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. la gestione dell'impianto oggetto dell'A.U.A. è vincolata al rispetto dei contenuti autorizzativi.
    - Devono essere poste in esercizio tutte le opportune misure previste dai punti 1, 3 e 4 della parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di limitare e ridurre al minimo le emissioni diffuse provenienti dallo stabilimento di cui si tratta. In particolare, si sottolinea l'importanza dell'adozione di adeguati dispositivi di umidificazione (preferibilmente per nebulizzazione) delle aree di lavoro e del materiale in fase di deposito.
    - Devono essere poste in esercizio tutte le opportune misure previste dai punti 1, 3 e 4 della parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di limitare e ridurre al minimo le emissioni diffuse provenienti dallo stabilimento di cui si tratta.
    - Tutte le attività svolte all'interno dello stabilimento devono essere svolte in modo da limitare e ridurre al minimo le emissioni diffuse.
    - Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
    - In relazione all'Autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui sopra, il Codice provinciale identificativo dell'impianto, in Comune di Domodossola, in capo alla società Palissandro Marmi S.r.l. da citare in ogni successiva comunicazione, è il seguente "Cava Calvario".

La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di rilascio da parte dell'Ente autorizzativo del titolo abilitativo che viene rilasciato con il presente procedimento.

Il titolo abilitativo (Determinazione n. 880 del 06/08/2020 della Provincia del Verbano Cusio Ossola e Proposta di conclusione del procedimento n. 978 del 06/08/2020), o

- copia conforme dello stesso, deve essere sempre conservato presso lo stabilimento in oggetto, a disposizione degli organismi di controllo.
29. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
  30. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa sia fissato in Euro € 308.000,00 (trecentototomilaeuro); tale importo potrà essere integrato a seguito dei ricalcoli necessari alla presentazione dell'aggiornamento degli elaborati progettuali di recupero ambientale di cui alla prescrizione n. 6;
  31. la liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al successivo punto successivo. È comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
  32. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
    - i. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
    - ii. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
    - iii. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - iv. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.